



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LE MARCHE
Ancona

Determina S.G. N°02/2017

OGGETTO: Fornitura di servizi per gli Uffici. Convenzione Consip “Telefonia Fissa e Connettività IP 4” - ODA prot. N°0003715 del 13.12.2011 (CIG ZEC02BB8E9) - Proroga del contratto. Approvazione determina a contrarre. Individuazione Responsabile del procedimento. Capitolo di spesa 2288.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Emanuela Gentilezza

Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato 15 febbraio 2005 recante “Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della Giustizia Amministrativa”;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “Legge di contabilità e finanza pubblica”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato 6 febbraio 2012, recante “Regolamento per l’esercizio dell’autonomia finanziaria da parte della Giustizia Amministrativa”, come modificato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 46 del 12 settembre 2012;

Visto l’Atto Generale del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa N°14 del 2 dicembre 2013, che disciplina le modalità, i limiti e le procedure per le acquisizioni in economia di lavori, servizi e forniture, revisionato dalla circolare N°1 del 25 gennaio 2017 recante la “Direttiva per l’acquisizione di beni, servizi e lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria (art. 36 d.Lgs. 50/2016)”;

Visto l’art. 29, comma 1, del D.lgs 18/4/2016 n. 50, in base al quale: “tutti gli atti delle Amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatari relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l’affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere ... devono essere pubblicati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” con l’applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33”;

Visto l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. N°50/2016, il quale ha disposto che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Visto l’articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria per il 2007), il quale ha disposto l’obbligo di ricorso al Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione – di seguito MEPA - (di cui all’articolo 11, comma 5, del D.P.R. 4 aprile 2002, n. 101 realizzato da CONSIP S.p.A. su incarico del Ministero dell’Economia e delle Finanze) per le sole Amministrazioni Statali Centrali e Periferiche, con l’esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia comunitaria;

Visto l’art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n.135, che dispone la nullità dei contratti stipulati in violazione all’art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché dei contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.a.;

Vista la legge n. 94/2012 recante “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica” e in particolare l’art. 7, comma 2, che ha introdotto l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 165/2001 di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

Vista la circolare del Ministero dell'Economia e delle finanze 25.08.2015, acquisita agli atti, nella quale ribadisce l'obbligo di ricorrere per le Amministrazioni Statali agli strumenti del Programma di razionalizzazione degli acquisti tramite CONSIP e/o Mercato elettronico e solo, in via di estremo subordine, provvedere all'approvvigionamento autonomo attraverso procedura ad evidenza pubblica;

Vista la nota del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa 29.02.2016, prot. N°0003803, recante "Novità introdotte con la legge 208/2015 in tema di acquisizione di beni e servizi" con cui sono state diramate le disposizioni in ordine alla gestione di forniture e servizi diretti a garantire la funzionalità della Struttura Amministrativa;

Visto il contratto-ODA N°210426, prot. N°0003715 del 13.12.2011 - CIG derivato ZEC02BB8E9, stipulato con la Società **Fastweb S.p.a.**, codice fiscale 12878470157, con sede in Via Caracciolo n.51 – 20155 Milano per la fornitura dei servizi di telefonia fissa, in adesione alla convenzione Consip "Telefonia fissa e connettività IP 4" – Lotto 1;

Visto il proprio decreto S.G. N°136/2015 del 15.09.2015, con cui è stata approvata la proroga del suddetto contratto-ODA prot. N°0003715/2011 per ulteriori 12 (dodici) mesi, dal 16-9-2015 al 16.09.2016, agli stessi patti e condizioni, in base all'art.3.3 del Capitolato Tecnico e all'art.5, comma 4, della Convenzione;

Visto il decreto S.G. N°130/2016 del 15.09.2016, con cui è stata approvata la proroga del contratto di fornitura del servizio di telefonia fissa per ulteriori 6 (sei) mesi, dal 17-9-2016 al 16.03.2017, agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti dalla Convenzione Consip TF4 e, comunque, fino alla data di adesione all'Accordo quadro Consip in corso di aggiudicazione;

Dato atto che in data 16.03.2017 la proroga del contratto di telefonia fissa andrà a scadere ed alla data dell'adozione del presente provvedimento la procedura di gara, attivata dal Consip per l'iniziativa "Telefonia fissa 5" risulta ancora in itinere come si evince dal news del 13-12-2016 pubblicata sul sito acquistinretepa.it ove è stato comunicato che "la stipula e la conseguente attivazione della Convenzione Telefonia fissa 5 sono previste entro il I trimestre 2017";

Verificato che nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione risulta presente il bando "ICT 9" che ha per oggetto "Prodotti e Servizi per l'Informatica e le Telecomunicazioni, quali Ausili informatici per disabili, Hardware, Software, Servizi per ICT e Apparati e servizi di telefonia e trasmissione dati", ma non ci sono soluzioni convenienti o idonee per questa Amministrazione;

Considerata l'esigenza di garantire il servizio di telefonia fissa al fine del regolare svolgimento dell'attività amministrativa e istituzionale;

Preso atto che il periodo di proroga, limitato a sei mesi o comunque ad un periodo inferiore, è strumentale al passaggio da una convenzione scaduta ad altra in corso di aggiudicazione da parte della centrale di committenza (Consip), e che trattasi di spese inferiori ad € 1.000,00 oltre I.V.A. come per legge;

Considerato che questo Tribunale ritiene necessario, per le suddette ragioni e nelle more della stipula dell'Accordo quadro (Telefonia Fissa 5), procedere alla provvisoria e temporanea prosecuzione del rapporto contrattuale già in essere con Fastweb S.p.A. ai medesimi prezzi e condizioni poste dalla Convenzione Consip "Telefonia Fissa e Connettività IP 4" che si richiama integralmente, con conseguente proroga tecnica del contratto per il periodo di n. 6 (sei) mesi, dal 17/03/2016 al 16/09/2017, e comunque fino alla data di adesione al nuovo Accordo quadro e di attivazione dei relativi servizi, fatto salvo il diritto di recesso dell'Amministrazione stessa in caso di disponibilità di una convenzione Consip più vantaggiosa;

Preso atto che non occorre acquisire la preventiva autorizzazione da parte del competente Ufficio centrale, ai sensi di quanto prescritto dal Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa con la nota del 18.03.2016 prot. N°4911, trattandosi di "proroga di contratti in essere, atteso che il ricorso a detto istituto rientra tra le iniziative che ricadono nella piena autonomia del dirigente responsabile di ciascuna Struttura, che, in ragione di ciò, è tenuto a valutare la sussistenza delle condizioni dettate in merito dalla vigente normativa";

Dato atto che l'Ufficio Bilancio ha provveduto ad accertare che nella Sezione "Pubblicazioni" del sito dell'Anac, non vi sono determinazioni dei costi standardizzati per la fornitura dei suddetti servizi;

Acquisito il D.U.R.C. da parte di questa stazione appaltante, prot. N^777 del 21.02.2017, emesso in data 20.02.2017 con scadenza 20.06.2017;

Evidenziato che la spesa media semestrale è stata quantificata nella misura di 650,00, I.V.A. inclusa come per legge;

Dato atto che, nel caso di specie, trattasi di oneri relativi all'es. 2017, la cui previsione di spesa è stata inserita in sede di programmazione del fabbisogno triennale 2017-2019 sul capitolo di spesa N^2288 "Spese per il pagamento dei canoni acqua, luce, energia elettrica, gas e telefoni, conversazioni telefoniche, nonché per riscaldamento e condizionamento d'aria dei locali", nella voce di spesa "canone e consumi telefonici" per una spesa annuale di € 1.300,00, trasmessa all'Ufficio competente ad agosto 2016;

Rilevato che l'iter procedimentale del bilancio di previsione 2017 è ancora in itinere;

Precisato che la spesa da sostenere è funzionale al buon andamento della struttura e proporzionale allo scopo dell'acquisto;

Ritenuto di dover procedere ai sensi dell'art. 31 del Codice dei Contratti alla individuazione del Responsabile del procedimento unico per la gestione della procedura;

D E T E R M I N A

1)- di prendere atto che la Convenzione "Telefonia fissa e connettività IP 4" Lotto 1 è scaduta il 15.09.2015 e che in data 02.02.2015 è stato pubblicato il bando di "Telefonia fissa 5", per il quale si prevede che la stipula dell'Accordo Quadro possa avvenire entro il 1° trimestre 2017;

2)- di disporre, per le motivazioni di cui in premessa, una proroga del contratto di fornitura del servizio di telefonia fissa - ODA prot. N^0003715 del 13.12.2011 (CIG ZEC02BB8E9) – stipulato con la Fastweb S.p.a., agli stessi prezzi, patti e condizioni previste dalla Convenzione Consip TF4, che si richiama integralmente;

3)- di disporre che la proroga avrà durata di n. 6 (sei) mesi, dal 17/03/2017 al 16/09/2017, comunque, fino alla data di adesione al nuovo Accordo quadro Consip in corso di aggiudicazione;

4)- il contratto è sottoposto a condizione risolutiva, ai sensi dell'art. 1456 del C.C., per cui le parti concordano che il prezzo praticato sarà adeguato al miglior corrispettivo nel caso di intervenuta disponibilità della convenzione CONSIP che preveda condizioni economiche più vantaggiose rispetto a quelle praticate sul contratto stipulato. La risoluzione del contratto avverrà di diritto quando la parte interessata dichiarerà all'altra che intende valersi della clausola risolutiva espressa";

5)- di disporre, per la comunicazione tra amministrazione appaltante e operatori economici, la posta elettronica certificata ai sensi, dell'art. 52, del D.lgs 18/4/2016 n. 50;

6)- di disporre che per il corrente esercizio si provvederà all'assunzione dell'impegno di spesa presunta sulle disponibilità del capitolo 2288 "Spese per il pagamento dei canoni acqua, luce, energia elettrica, gas e telefoni, conversazioni telefoniche, nonché per riscaldamento e condizionamento d'aria dei locali" nella voce di spesa "canone e consumi telefonici" – piano di gestione 15 dello Stato di previsione del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali, dopo l'assegnazione dei relativi fondi;

7)- di individuare Responsabile del procedimento per la presente procedura, *ex-lege* N^241/1990 e succ. modificazioni ed integrazioni, il dott. Michele Sabbatino, appartenente alla Area III-F1 profilo professionale "Funzionario", il quale provvederà agli adempimenti consequenziali.

Il presente atto sarà pubblicato sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa-sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art. 29, comma 1, D.lgs 50/2016.

Ancona, li 10 marzo 2017

IL SEGRETARIO GENERALE

